

CLXXX.

TORNATA DI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Vastarini-Cresi svolge la seguente interpellanza: " I sottoscritti chiedono di interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione perchè dichiarì con quali criteri intenda provvedere al riordinamento del regio Collegio di musica di Napoli, " — Risposta del ministro della pubblica istruzione. — Il presidente annunzia una domanda d'interpellanza dei deputati Galli e Maldini: " I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sul trasporto di quadri d'arte moderna dall'Accademia di Venezia all'antico Palazzo Pisani nel Comune di Stra — Risposta del ministro della pubblica istruzione. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza — Parla il deputato Cambray-Digny.*

La seduta comincia alle ore 2.20 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Vastarini-Cresi ed altri.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interpellanza:

" I sottoscritti chiedono di interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione perchè dichiarì con quali criteri intenda provvedere al riordinamento del regio Collegio di musica di Napoli.

" Vastarini-Cresi, G. della Rocca, Flaùti G. Curati, Placido. "

L'onorevole Vastarini-Cresi ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

Vastarini-Cresi. Nel mese di febbraio di quest'anno io promisi all'onorevole ministro della

istruzione pubblica un'interpellanza sul Collegio di musica di San Pietro a Majella. La cortesia dei colleghi Della Rocca, Flaùti, Curati e Placido che sottoscrissero con me la domanda d'interpellanza, mi consente ora di mantenere la promessa. Ma debbo però dichiarare che non son loro grato dell'onore che mi han fatto incaricandomi dello svolgimento, perchè confesso che pensando all'argomento che debbo trattare mi sento compreso da un sentimento di profonda tristezza.

Debbo rivelare alla Camera ingiustizie così gravi perpetrate contro quella sfortunata città che mi manda suo rappresentante in questa Assemblea, che non parranno vere; debbo cercare di costringere la Camera ed il ministro ad udirmi benevolmente perchè sia data di quelle ingiustizie riparazione degna e solenne, e non so se la mia parola abbia la potenza di produrre un simile effetto. Ad ogni modo farò il mio dovere.

Tutti sanno che quando l'Italia non esisteva

ancora come nazione, vi era in Napoli un Istituto nel quale s'impartiva l'educazione musicale; e da quell'Istituto sorgevano numerosi i geni che rammentavano al mondo la esistenza di un paese che si chiamava l'Italia. Rassomigliavano a quel pappagallo ricordato da Humboldt, che articolando parole di una lingua sconosciuta alle generazioni presenti, faceva sospettare l'esistenza d'una nazione scomparsa dalla quale le aveva apprese.

Quei maestri gloriosi portavano pel mondo il nome italiano; e lo rendevano caro ai cultori del bello.

Ora fino al 1860 quest'Istituto, che è appunto quello di San Pietro a Majella, diede le migliori illustrazioni musicali. A giudicare quindi dagli effetti, deve ritenersi che v'erano allora tutte le condizioni necessarie perchè li potesse dare. Voglio dire che la storia gloriosa di quel Collegio di musica c'induce a credere che non gli facessero difetto mezzi economici, disciplina efficace, metodi e sistemi didattici appropriati allo scopo dell'istituzione.

Sventuratamente però dal 1860 comincia un periodo di decadenza progressiva che si va di mano in mano accrescendo fino ad assumere i caratteri della più completa ruina, come, o signori, ve ne faranno fede alcuni fatti che costituiscono i punti di partenza della mia interpellanza.

Prima però di accennarveli, non debbo tacervi che l'Istituto ebbe amministrazioni statutarie, e regi delegati, che s'avvicendarono a brevi periodi; e non vi saprei dire se gli anni trascorsi, sommati rispettivamente, diano un numero maggiore alle amministrazioni ordinarie o straordinarie.

Era entrato in quell'Istituto un professore nuovo, il quale, avendo esaminato le alunne promosse nell'anno precedente per l'ammissione al corso delle sue lezioni, le trovò deficienti per modo da non poter presumere che fosse possibile impartir loro con profitto lo insegnamento che avrebbero dovuto ricevere in virtù del giudizio della Commissione esaminatrice; e quindi stimò dover suo retrocederle al corso inferiore.

Ed il direttore dell'Istituto, nominato per decreto reale (con qual procedimento udrà fra poco la Camera), approvò il provvedimento del professore. E le alunne, desiderose d'imparar davvero, ristudiarono le materie dell'anno precedente, ed alla fine di questo anno scolastico si presentarono per gli esami del corso, cui erano state retrocesse.

Ebbene, in sede di esame si notificò loro che non dovevano essere esaminate sul detto corso, ma su quello al quale la Commissione esaminatrice

le aveva credute promovibili. Or non essendo a tanto preparate furono licenziate.

I genitori di parecchie di quelle alunne si rivolsero a noi deputati della circoscrizione in cui ha sede il Collegio di San Pietro a Majella e ci domandarono a che condurrebbe quella specie di commedia e se le loro figlie non ammesse effettivamente nell'anno precedente, licenziate nell'anno in corso, rimanevan colpite dall'articolo del regolamento, col quale si dispone che un'alunna la quale per due anni di seguito non sia approvata agli esami di promozione è esclusa dal Conservatorio! Noi non sapemmo dar loro alcuna spiegazione. Nessuna, che ci consti, ne han data le autorità del Collegio, nessuna il Ministero di pubblica istruzione, se pure ad esso fu riferito un fatto così strano!

Ma ciò non basta, o signori; vi è un altro fatto anche più grave, avvenuto anche esso nella sessione degli esami. Io mi fermo sui fatti che si sono svolti in questa occasione, perchè credo non ve ne siano altri più eloquenti come indizio delle condizioni didattiche e disciplinari del Collegio.

Era la volta degli alunni di pianoforte: ed essi senza alcuna domanda si limitavano ad eseguire una suonata, od uno studio preparato da lunga mano nella classe a cui ciascuno apparteneva. Quel professore, nuovo venuto, credette suo diritto e suo dovere rivolgere, dopo d'aver udito la suonata, delle interrogazioni, e far fare degli esperimenti, sul programma dell'insegnamento di quell'anno. Tutti i professori si opposero formalmente, e dissero che gli esami si doveano fare in quella forma apparecchiata. Il professore osservò che gli esami così fatti erano una mistificazione a tutto pregiudizio degli alunni, ma colui, che era stato delegato a presiedere la Commissione esaminatrice, dichiarò che nonostante gli articoli in contrario del regolamento, quelle erano le istruzioni, che egli aveva avuto dal direttore.

Il professore nuovo venuto, per norma avvenire, chiese che fosse registrata nel processo verbale la sua protesta che gli esami avrebbero dovuto aver luogo in conformità del regolamento e del programma. Ciò gli fu negato dal preside; allora invocò l'autorità del regio commissario, perchè disponesse inserirsi nel verbale la sua protesta. Ma anche ciò fu indarno, perchè il regio commissario senza nessuna esitazione gli diede torto. Mise in iscritte il suo reclamo che dicesse allo stesso regio commissario, ed anche più in alto; ma senza effetto.

Il fatto avveniva nell'agosto di quest'anno. Il professore non fu punito, come avrebbe dovuto essere se avesse affermato delle cose non vere, gli esami furono annullati, nè ai professori che si permettevano quella mistificazione, fu fatto alcun richiamo. Le cose seguirono il corso loro come se nulla fosse avvenuto.

Questi fatti, dei quali ho prove indiscutibili, che cosa rivelano? Rivelano che l'istituzione per la parte didattica è in completa rovina e che per la parte disciplinare è in una vera anarchia.

La Camera deve notare che se per ciò che riguarda lo studio del pianoforte vi fu opposizione assoluta della Commissione esaminatrice a permettere domande ed esperimenti sul programma degli studi stabilito in principio dell'anno scolastico, invece per la parte che riguardava lo studio dell'arpa tutte le domande furono consentite, e da quel medesimo presidente, e naturalmente con l'assentimento del direttore e del regio commissario.

Or non essendo possibile revocare in dubbio la verità dei fatti da me narrati, io domando se non ho ragione di affermare che la condizione disciplinare e didattica di quel Collegio è l'assurdo tradotto in una deplorabile realtà?

Non voglio entrare a parlare delle condizioni morali del Collegio. Dovrei dire cose che la santità di quest'Assemblea non mi concede, e passo ad altro tema. Vediamo se possan dirsi normali le condizioni giuridiche di San Pietro a Majella.

Prima del regio commissario (che ora pare che il ministro Boselli abbia rimandato al Consiglio di prefettura, dal quale sarebbe stato meglio che non fosse mai uscito) vi era un'amministrazione composta di uomini di riconosciuta probità, amanti della cosa pubblica, e che dedicavansi volentieri all'opera di ripristinare l'economia, gli studi, il lustro dell'istituto commesso alle loro cure.

Trovarono che reggeva la direzione tecnica un professore, tolto da un altro Conservatorio; e poichè essi dovevano cominciare dal riconoscere lo stato di cose che trovavano, non discussero il titolo di lui. Se non che, un bel giorno, dal Ministero della pubblica istruzione fu invitato il Consiglio direttivo a comunicare all'interessato il decreto reale, col quale codesto professore due anni prima era stato incaricato della direzione.

Il Consiglio direttivo osservò che quel decreto era d'una legalità assai discutibile ed avrebbe incontrato al certo l'opposizione della Corte dei conti, dappoichè ai termini dello statuto del Collegio, sarebbe stata necessaria la proposta del

Consiglio d'amministrazione o quanto meno il suo voto consultivo. Ed il presidente faceva notare al Ministero, che delle deliberazioni relative a quegli oggetti non era traccia alcuna nel registro contenente tutte le deliberazioni.

Il Ministero non si arrese, ed insistette perchè la deliberazione fosse trovata. Nuove ricerche furono fatte, ma egualmente vane ebbero a riuscire.

Ed allora, signori, (cosa incredibile!) dal Ministero della pubblica istruzione (ma non per opera del presente ministro, il quale, mi preme di dichiararlo, ha principii troppo elevati per dar luogo alla possibilità di cose simiglianti) si mandò copia di una lettera contenente la famosa proposta che si disse espressione dal precedente Consiglio di amministrazione di San Pietro a Majella, e, circostanza notevolissima, a quella lettera si riconosceva mancare, (stupite!) il giorno della data e il numero di partenza! Questa lettera assicuravasi trovarsi al Ministero, e perciò far fede che una deliberazione erasi presa, e che erasi dal Consiglio d'amministrazione esercitato il diritto che gli dava lo statuto. Essere adunque legale l'incarico che per decreto reale si dava al direttore tecnico.

È inutile dire che il Consiglio d'amministrazione, mancando del testo della deliberazione presa, non fece buon viso al ragionamento del Ministero; anche perchè, se pur fosse stata autentica quella lettera essa non era firmata, come voleva lo statuto, da tutti i componenti del Consiglio, ma dal solo presidente.

S'animò una corrispondenza lunga e vivace tra il Ministero e l'amministrazione del Conservatorio, fino a che, rotti gl'indugi, il Ministero che non aveva diritto di nominare, senza la proposta o, per lo meno, senza sentire il Consiglio direttivo, nominò di fatto per decreto reale il direttore.

Or che cosa avvenne, o signori? Prima d'informarvene, permettetemi di fare una dichiarazione, ed è questa. Io non so se il ministro ammetterà la verità dei fatti, da me esposti; ma ove egli volesse contestarli, io posso fin da questo momento dirgli che ho qui i documenti che li provano; io non faccio nessuna affermazione senza trovarmi in grado di documentarla.

Nella lettera che notificava il decreto reale sulla nomina del direttore tecnico, il presidente era invitato a darne comunicazione ai componenti del Consiglio d'amministrazione. Tale invito rispondeva ad altra lettera scritta dal presidente per informare il ministro delle voci corse sulle intenzioni del ministro stesso di nominare il direttore

senza l'intervento del Consiglio, e dell'intendimento del Consiglio medesimo, se quelle voci fossero fondate, di rassegnare le dimissioni.

Notificando il decreto, ed invitandosi il presidente a darne comunicazione al Consiglio, il linguaggio era troppo chiaro per non essere inteso. Ed il Consiglio diede immediatamente le dimissioni, non senza significare al ministro le ragioni che le ispirava; ed il ministro si degnò di parteciparne telegraficamente l'accettazione.

Ora, o signori, se, come ho dimostrato, disciplina ed insegnamento sono distrutti, non è egli a dire egualmente che l'autonomia del Collegio è stata violentemente manomessa con la infrazione manifesta delle prerogative dallo statuto garantite all'amministrazione dell'Istituto?

Ma per qual ragione, mi domanderete, cotesti violenti ed ingiusti provvedimenti? Ve lo dirò subito.

Quel professore, che era stato chiamato a dirigere il Conservatorio di San Pietro a Majella, veniva, come dissi, da un altro Conservatorio, che dipendeva assolutamente dal Governo. Aveva onorevolmente servito per 20 anni, ma, passando alla dipendenza del Conservatorio di San Pietro a Majella, ente autonomo, il suo servizio sarebbe stato interrotto, ed avrebbe perduto il diritto alla pensione.

Vi era stata infatti una convenzione del 3 febbraio 1883, fra il ministro Baccelli ed il Conservatorio di musica, in virtù della quale gli impiegati cessavano di dipendere dal Ministero, e passavano al servizio dell'ente autonomo.

Sicchè fu mestiere di studiare un temperamento per non fare interrompere il servizio a quel professore.

Ed il Ministero della pubblica istruzione ne trovò uno semplicissimo, quello che adoperano i selvaggi quando desiderano cogliere un frutto, che pende da rami troppo alti. Essi tagliano l'albero.

Se il Collegio restava autonomo, la pensione del direttore andava in fumo. Tra l'uno e l'altro caso il Ministero non esitò, e soppresse, o credette di sopprimere, l'autonomia.

Ostava alla realizzazione di tal disegno l'anzidetta convenzione del 1883. Epperò fin da quando entrò in ufficio l'ultimo Consiglio d'amministrazione, il Ministero invitò a consentire alla rescissione della convenzione suddetta.

Io racconto cose che ho lette ed esaminate, e perciò il mio pensiero vi si è ormai abituato e non ne ricevo quell'impressione che credo debba provare chi le sente la prima volta. Ho detto sul principio che parlavo temendo di non esser

creduto, ed ora mi ritorna questo timore, che mi toglierebbe il desiderio di proseguire il mio discorso, se non avessi qui le prove documentali di quanto affermo.

La convenzione del 1883, della quale vi dirò l'argomento tra poco, riconosceva senza possibilità d'alcun appiglio, quel che da altra parte era anche abbastanza chiaramente provato, cioè a dire che il Collegio di San Pietro a Majella era un ente autonomo, a cui il Ministero della pubblica istruzione aveva imposto l'onere di pagare ai professori nominati dai regi delegati gli aumenti sessennali, e ciò da un assegno fisso, già per sè insufficiente ai bisogni del Collegio stesso. Per siffatta clausola della convenzione 3 febbraio 1883 l'amministrazione prevedeva che in un prossimo bilancio avrebbe dovuto gravarsi della somma di lire 19,000 per sessenni e pensioni, mentre non aveva come fondo di riserva per tale oggetto che la somma di lire 2000.

Si fu perciò che quando il Ministero della pubblica istruzione, o non so chi di detto dicastero che aveva motivo di voler annullata quella convenzione, ne fece pervenire la proposta con l'invito di dichiarare inesistenti le causali che avevano determinato la convenzione stessa, s'ebbe dal Consiglio risposta affermativa. Ma, scriveva il presidente, non perchè inesistenti le causali o non provato il diritto del Collegio; ma per l'enorme, dico enorme lesione subito da esso per opera dell'altro contraente.

Codesto linguaggio, nel quale, convien che si dica a sua lode, persistette sempre il Consiglio d'amministrazione, persuase chi voleva sopprimere l'autonomia per via dell'annullamento della convenzione 3 febbraio 1883, che non vi sarebbe riuscito, senza mettere in pericolo lo Stato di restituire il mal tolto. Il Consiglio d'amministrazione era dunque l'ostacolo che doveva esser rimosso e fu trattato, come sopra v'ho detto, in modo da dover dare le proprie dimissioni.

Venne allora un regio commissario, il quale pur non essendo che un curatore provvisorio, secondo i criteri giuridici generalmente ammessi, non autorizzato a fare altri atti che quelli di semplice amministrazione al solo fine di conservar l'ente all'amministrazione definitiva, si permise di fare atto di pieno dominio, come se egli fosse stato il padrone assoluto di San Pietro a Majella.

Ora io debbo preannunziare cosa, alla quale tornerò più tardi per la dimostrazione. Nessun onere nuovo la convenzione del 1883 aveva imposto al Ministero dell'istruzione pubblica, ma soltanto, in occasione di quello stipulato, s'eran

registrate delle dichiarazioni di fatto e ricognizioni di diritti dell'Istituto oltremodo gravi e compromettenti. Ebbene! quel comodo regio commissario, credette il Ministero dell'istruzione pubblica potesse stipulare l'annullamento di tali dichiarazioni!

Perchè s'intenda quale inaudito trattamento s'ebbe quel glorioso Istituto della città di Napoli, permettete che io vi dica qual'è la sorgente delle rendite di San Pietro a Majella.

All'epoca dell'invasione francese, vi erano nel regno di Napoli le partite così dette di arrendamento, adoe e fiscali, costituenti una specie di debito che dall'erario si pagava ad enti morali ed anche a privati. Venuta l'occupazione francese, per misura generale furono incamerate tutte le partite, e il corrispettivo dovuto a quelli che le perdevano era iscritto nel gran libro del debito pubblico.

Il Collegio di musica andò con gli altri soggetto alla legge d'incameramento, e per giunta decadde anche dal diritto d'ottenere il corrispettivo, per non averlo fatto riconoscere in tempo dalla Commissione liquidatrice. Se non che nel 1809, in seguito a suoi reclami, ottenne la restituzione di una parte delle rendite che aveva perduto e che ascendevano nientemeno che a ducati 183,646.

Il Governo dell'epoca riconobbe la giustizia del reclamo e, dopo varie pratiche, delle quali è inutile intrattenere la Camera, concesse al Collegio un assegno di annui ducati 18,000, pari a circa 70,000 lire, ma come parziale corrispettivo di quanto era stato incamerato in danno suo.

Più tardi il Governo s'impossessò provvisoriamente di due grandiosi edifici di proprietà del Collegio, cioè, di Santa Maria di Loreto e di Sant'Onofrio alla Vicaria.

E siccome detti edifizii eran fruttiferi di vistosa rendita e la Commissione amministratrice del Collegio non cessava dal reclamare, il Governo aumentò la dotazione di 6000 ducati.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. E San Sebastiano?

Vastarini-Cresi. Verrà più tardi, signor ministro.

Nel 1816, il Governo si tenne definitivamente Santa Maria di Loreto, ma non procedette ad alcuna liquidazione, nè fece valutare gli stabili incamerati.

Nel 1821 tolse al Collegio una parte del vastissimo locale di San Sebastiano, ed acciocchè la Camera si faccia un'idea del valore di questo locale, basterà dire che Montecitorio ci entrebbe tre volte per lo meno, dappoichè esso tocca

la strada di San Sebastiano, costituisce uno dei lati di piazza Dante e si trova al prospetto della piazza del Gesù. È un'isola enorme di fabbricati. Nell'impossessarsi di questa parte di San Sebastiano, per allogarvi i Gesuiti, il Governo diede al Collegio un altro locale che non era neppur la sesta parte di quel che si prendeva, ossia l'edificio della Concordia.

Nel 1826 si impossessò del resto di San Sebastiano, e propriamente di quella parte che è presso port'Alba, ove si vede ancora la finestra, dalla quale il povero Bellini faceva all'amore con una giovinetta di una rispettabile famiglia napoletana, la quale abitava ivi dappresso.

Nel 1832, finalmente il Governo si riprese la Concordia che aveva dato in cambio d'una parte di San Sebastiano, ma questa non retrocesse, nè fece valutazione o liquidazione alcuna.

E l'assegno che era stato dato per l'incameramento delle partite di arrendamento adoe e fiscali, rimase fermo a lire 124,738. Da quell'epoca, fino al 1860, tal somma fu sempre pagata al Collegio.

Nel 1861, il Ministero della pubblica istruzione pensò bene di disporre di lire 45,995; e, dal 1875, fino al 1883, di lire 54,170. E ne dispose per pagare direttamente alcuni degli impiegati del Collegio.

Egli è da notare che quando si rendeva vacante il posto di un professore od altro impiegato, fino a che non veniva nuovamente coperto, lo stipendio non era pagato, e l'economia, che ne risultava, il Ministero di pubblica istruzione l'ha presa per sè.

Tutto questo complesso di fatti, pei quali il Governo italiano sia per sè stesso, sia come erede dei Governi ai quali è succeduto, diede luogo a molte rimostanze per parte del Collegio, e così allorquando, sotto il Ministero Baccelli, divenne alla stipulazione dell'atto del 1883, di cui ho parlato, l'accordo fu formulato in alcuni patti che mi permetterete di leggere:

“ 3. Acclarato e definito il corrispettivo delle rendite e degli stabili del real Collegio incamerati ed occupati dal demanio dello Stato, restano di assoluta proprietà e dominio del demanio medesimo le località di Loreto, e chiesa attigua, di Sant'Onofrio alla Vicaria, della Concordia, con giardini e chiesa attigua, e tutte le altre località di San Sebastiano, delle quali (noti la Camera!) non si tenne conto nel 1826. „ Il Governo confessava che, nel 1826, quando già si pagavano i ducati 24,000 non aveva tenuto conto di queste che

erano proprietà del Collegio, ma lo aveva indennizzato dell'incameramento delle partite di arrendamento.. " non si tenne conto nel 1826, allorchè quelle proprietà del Collegio a San Sebastiano vennero permutate coll'attuale edificio di San Pietro a Majella. Rimangono ben vero di proprietà del regio Collegio i due bassi terranei al Largo Concordia, dei quali ha conservato come tuttora conserva il dominio ed il possesso.

" 4. Pel convenuto e stabilito nel precedente articolo il regio Collegio non ha più dal demanio dello Stato alcuna cosa a pretendere per tutti gl'incameramenti di rendite, ed appropriazioni di stabili... "

Mi piace il vocabolo adoperato " *appropriazioni di stabili*."

Indi segue: " rimanendo solo al real Collegio di sua assoluta proprietà l'edificio, una volta demaniale di San Pietro a Majella e la contigua chiesa dello stesso nome. "

Ora udite quest'altro.

" In omaggio al parere del Consiglio di Stato, il Collegio di musica, come base della presente solenne convenzione e transazione circa le pretese innanzi assodate e definite rinunzia a qualsivoglia arretrato nelle dotte somme, verificatosi sino al 31 dicembre, non che a tutte le economie per posti vacanti ed aspettative, che sino a tale epoca sono rimaste a beneficio dello Stato e mai incassate dal Collegio, senza che possa più pretendere cosa alcuna per questo sotto qualsivoglia ragione. "

Annullata la transazione e reintegrato il Collegio nello stato *quo ante*, le surriferite dichiarazioni di fatto rimanevano come confessioni preziose in base delle quali esso avrebbe potuto riconquistare un vistosissimo patrimonio. Ma il regio commissario nominato dopo la coraggiosa amministrazione che lo precedette stipulò il contratto il 14 novembre 1887 nel quale si legge:

" Ogni qualsiasi dichiarazione fatta dall'amministrazione dello Stato nel predetto atto del febbraio 1883 in ordine alle causali per le quali lo Stato riconosceva di dover corrispondere come indennizzo a prezzo di stabili già incamerati, la somma di lire 124,738.70 si riterrà come non fatta. Per cui salva e riserbata ogni reciproca ragione tanto in fatto quanto in diritto sia allo Stato sia al Collegio di musica, le dichiarazioni stesse non potranno invocarsi contro lo Stato, rimanendo le parti nella pienezza delle azioni che potessero spettar loro. "

Se questo stipulato è valido, occorre sapere se il ministro intenda di prolungare il sequestro della personalità giuridica del regio Collegio per

togliergli la possibilità di rivendicare dallo Stato il suo patrimonio.

In ordine alle violazioni dello statuto: riconosce il ministro che illegalmente si è fatta la nomina del direttore o che cosa intende egli di fare perchè la nomina stessa sia restituita in condizione di legalità?

Come intende il ministro di provvedere alla disciplina ed all'insegnamento?

Lascerà egli al Consiglio direttivo, che nominerà, il diritto di provvedere alle esigenze dell'una e dell'altro?

Ovvero intende di assorbire nel Ministero della pubblica istruzione quest'ente, che fu già autonomo, per modo che debba la sua vita svolgersi secondo le norme che saranno escogitate nella Direzione generale delle belle arti?

Sono questi i problemi, alla cui soluzione s'interessa la cittadinanza napoletana ed aspetta dalle parole del ministro delle dichiarazioni che la rassicurino sulle sorti avvenire di quell'Istituto che fu una gloria ed oggi è quasi una vergogna per opera del Governo.

Ho sentito ripetere qualcuno degli intendimenti del ministro, ma tutto il suo pensiero non lo conosco.

Quand'egli mi abbia fatte delle dichiarazioni capaci di calmare le apprensioni che questa questione ha risvegliate, io sarò lieto di dirmene soddisfatto. Non debbo tacergli però fin da questo momento che se nei suoi divisamenti ve ne fosse alcuno lesivo dell'autonomia del Collegio, si metterebbe sovra un terreno, in cui nè io nè la grande maggioranza dei cittadini di Napoli potrebbero esser d'accordo con lui. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Sciolto omai il regio commissariato del Collegio musicale di San Pietro a Majella, fatto un nuovo statuto pel reggimento di quel Collegio, se l'altro ieri l'onorevole collega Vastarini-Cresi fosse stato qui presente, io lo avrei pregato di ritardare lo svolgimento della sua interpellanza sino al giorno in cui, pubblicati questi atti, egli avesse potuto esercitare sopra di essi l'acume della sua critica. Ma poichè egli non era presente e premeva a me di scusarmi in faccia sua e della Camera del ritardo posto nel provvedere a questo argomento, ho designato per quest'oggi lo svolgimento della sua interpellanza.

Dell'indugio mio a provvedere dico immediatamente la ragione. Appunto perchè il Collegio di Napoli merita molti riguardi ed ha una storia

gloriosa; appunto perchè complicata assai ed irta di difficoltà è la vicenda degli atti governativi ed amministrativi che lo riguardano; appunto perchè le questioni che si connettono all'ordinamento degl'istituti musicali già avevano molti precedenti e non si presentavano semplici e chiare al pensiero mio, io ho desiderato, prima di venire ad una conclusione, di procedere a maturi studi. Ho detto che le tradizioni del Collegio musicale di Napoli sono gloriose sotto l'aspetto artistico e mi giova ripeterlo. Ma dai primi anni del nostro secolo in poi alla gloria delle tradizioni non ha corrisposto la fortuna dell'amministrazione.

Nei principî del secolo si è svolta quella storia che ci ha narrata l'onorevole Vastarini-Cresi, e che tolta qualche pennellata un po' vivace, è esatta.

Sono stati sul principio del nostro secolo incamerati i beni del Collegio di musica; non fu immediata l'opera della liquidazione, e cominciarono fra il Collegio ed il Governo controversie di calcoli, e ritardi di pagamenti che fin d'allora misero l'Istituto in condizioni non buone.

Sopraggiunse il Governo borbonico ed allora ebbero luogo quelle occupazioni di locali, quei cambiamenti di sede ricordati dall'interpellante, e per ogni occupazione, per ogni cambiamento, quei pagamenti che mai corrisposero all'entità ed al valore dei locali tolti al Collegio.

Le somme date dal Governo, come annuo assegno, all'Istituto di musica furono, nei diversi tempi, successivamente a un dipresso le seguenti: Nel 1807 lire 74,180; nel 1813 poco più di lire 100,000; somma che si mantenne su per giù negli anni posteriori.

Dopo il 1860 questa somma la troviamo mantenuta sino al 1863, epoca nella quale l'assegno dello Stato al Convitto viene ad essere di 125,000, ed intorno alle 125,000 si mantenne sino al bilancio ora in esercizio, poichè nel bilancio futuro la somma sarà elevata a lire 133,700. Di alcuni fatti, dei quali fece parola l'onorevole Vastarini-Cresi, io non ho conoscenza veruna; ma sarà mia cura, come è mio dovere, di informarmene.

Parlo quindi soltanto di fatti ai quali ho rivolto il mio pensiero intento non a perscrutare gli avvenimenti del passato, ma a trovar modo di provvedere, per l'avvenire, il meglio che mi fosse possibile, alla sorte di quell'importante istituzione. Egli è vero. Nel 1883 una convenzione, della quale egli ci ha parlato, riconobbe l'autonomia intera di quel Collegio, e liquidando ogni anteriore partita, assegnò ad esso 124,009 lire, ma, come osser-

vava l'onorevole Vastarini-Cresi, caricò il peso delle pensioni e dei sessenni al Collegio stesso.

Il Collegio, però, già in condizioni amministrative non buone, non poteva sopportare simile peso, e la convenzione del 1883 invece di sollevare la vita finanziaria, l'aggravò siffattamente che il disavanzo, come risulta dai documenti, andò di anno in anno crescendo. Allora si dovette pensare a porre un rimedio ad un simile stato di cose.

Due vie erano possibili; quella di aumentare l'assegno del Governo, e probabilmente io l'avrei preferita; e l'altra di ritornare all'antico stato di cose e di dare al Collegio un ordinamento diverso da quello che la convenzione del 1883 aveva riconosciuto.

Si è proceduto per questa via, e a noi oggi non giova discutere di ciò che si sarebbe potuto fare; ma attenerci ai fatti compiuti.

Quanto alla legalità di questi fatti non fu perfettamente esatta la esposizione dell'onorevole Vastarini-Cresi.

Coloro i quali sostenevano che si dovesse rescindere la convenzione del 1883, due cose mettevano innanzi: che la causale di quella convenzione non era vera perchè si diceva che nuovi documenti avevano dimostrato che il Collegio di Napoli non aveva i diritti con essa riconosciutigli; e che l'atto del 1883 conteneva una lesione degli interessi del Collegio.

Il Consiglio d'amministrazione non accettò la eccezione fondata nella causale della convenzione, ma quella della lesione degli interessi dell'ente. Epperò è meno esatto quanto asseriva l'onorevole Vastarini-Cresi a questo riguardo; poichè il Consiglio deliberò la rescissione della convenzione; e il decreto reale col quale venne approvata, la rese legale e solenne. Ma non ci fermiamo al valore legale e alle ragioni di quegli atti, e prendiamoli ormai tali quali essi sono.

Questi atti per se stessi, data la condizione del Collegio e salvo tutte le questioni ulteriori dell'autonomia amministrativa, rappresentavano un bene o un male pel Collegio musicale di Napoli? Rappresentavano un bene, perchè addossavano allo Stato in modo regolarmente riconosciuto l'onere delle pensioni e dei sessenni, che prima gravava sul Collegio stesso; tanto che il Ministero della pubblica istruzione incontrò obiezioni da parte del Tesoro dello Stato; il quale avrebbe preferito il mantenimento della convenzione del 1883.

Tale la condizione delle cose che si è presentata al mio esame, quando io mi sono dovuto occupare di questa importante questione.

Seguendo astrattamente l'inclinazione del mio pensiero, io sarei stato favorevole a concedere piena ed assoluta autonomia al Collegio musicale di Napoli. Io non credo che giovi a tutti gl' Istituti dare una medesima costituzione. Non credo che giovi far dipendere dal Governo ogni ordine di questioni attinenti all'amministrazione, alla direzione tecnica o disciplinare, a quelle svariate influenze sul pensiero artistico e intellettuale del paese che meglio si possono affidare all'energia ed alle ispirazioni locali, tanto più poi quando si tratta di una città come Napoli.

Ma il fatto positivo che richiamava alle realtà il mio pensiero era questo. Come procede la vita finanziaria del Collegio musicale di Napoli? In questo modo. A mantenerlo concorrono due fondi: le rendite patrimoniali, e l'assegno governativo. Le rendite patrimoniali ammontano a 71,164 lire; il contributo governativo a 133,700 lire.

Di San Donato. Ma mi perdoni. D'onde viene questo contributo governativo?

Baselli, ministro dell'istruzione pubblica. Capi-sco l'oggetto della sua domanda e l'ho anche preveduta.

Il contributo governativo è costituito dall'assegno che si fa sul bilancio dello Stato. La rendita patrimoniale non è solo costituita dalla rendita patrimoniale, ma è costituita anche da quei compensi che lo Stato ha in parecchie occasioni accordati.

Ecco infatti come sarebbe costituita la rendita dell'Istituto:

Rendita dei fondi urbani, lire 37,153. 10;

Rendita dei fondi rustici, lire 5,108. 12;

Censi e legati attivi, lire 2,882. 95;

Rendita sul Gran Libro, lire 21,770. 70;

Compenso dovuto per i locali e giardini ceduti nel locale di San Sebastiano lire 2,209. 94;

Compensi dovuti per permuta di fondi fatti dal Reale Albergo dei poveri lire 2,040;

Assegno sul bilancio dello Stato sino al 1887 lire 124,738. 70.

Naturalmente io non dico che questo assegno sia un dono gratuito; esso è in parte la conseguenza di precedenti liquidazioni, ma rappresenta pure l'intervento diretto e finanziario dello Stato nell'andamento di questa istituzione.

Quindi l'autonomia della istituzione stessa deve essere temperata con la considerazione di questo notevole contributo iscritto nel bilancio dello Stato.

Ad ogni modo mi duole che non sia pubblicato lo statuto, che testè fu approvato con la firma sovrana, perchè è difficile esporre le disposizioni

di un ordinamento, quando questo ordinamento non si ha sotto gli occhi e non si può direttamente esaminare.

Ma il concetto mio fu il seguente: rendere autonomo l'Istituto di Napoli in modo assoluto, in quella parte che riguarda le sue rendite patrimoniali, in guisa che, esse non possano mai essere devolute ad altri scopi che a quelli dello Istituto.

Di più io non ho seguito l'ideale, già messo innanzi da taluno, e con fondati motivi, di fare governare questa istituzione da due autorità, ambedue dal Governo nominate, cioè, da un governatore, da un direttore, nominati dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione.

Al contrario ho stabilito che l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio composto di elementi locali, cioè di persone, le quali rappresentino uffici elettivi ed uffici scientifici nella città di Napoli. Questo Consiglio di amministrazione deve curare gli interessi patrimoniali, invigilare ed ispirare il grande indirizzo didattico di quel Collegio, domandare tutte quelle altre riforme che ritenga opportune; ma non amministrare direttamente; e ciò per evitare gli inconvenienti che si manifestano nell'amministrazione affidata a corpi collettivi.

Questo Consiglio di amministrazione proporrà i bilanci, esaminerà i conti, avrà insomma le funzioni che lo statuto in più parti gli deferisce.

Il direttore dell'Istituto dovrà avere una autorevole, libera ed influente azione sull'andamento didattico di quella istituzione.

Commissioni composte di persone molto competenti nominate dai miei predecessori, ebbero in pensiero che convenisse affidare esclusivamente ai direttori dei Conservatorii musicali l'indirizzo e l'andamento degli studi.

A me parve non inopportuno accogliere temperamenti che non ledessero sostanzialmente il concetto didattico al quale ho fatto allusione or ora; ma che ad un tempo permettessero a tutto il corpo insegnante di esercitare la propria competenza e il proprio amore al vantaggio d'ogni progresso degli studi; e però ho provveduto in guisa che il Comitato tecnico pur non invadendo le attribuzioni, che debbono spettare al direttore, abbia per mandato non solo di ascoltare da ogni singolo professore i bisogni del proprio corso, ma quello eziandio di esprimere il suo parere intorno all'andamento didattico generale dell'Istituto e dei corsi singoli, intorno al coordinamento dei vari insegnamenti, non che l'ufficio di stabilire i programmi e gli orari per guisa che programmi

ed orari non saranno, come temeva l'onorevole Vastarini-Cresi, determinati dal Ministero.

Di più per guarentire che la voce dei professori abbia tutta quell'influenza che, senza ledere l'autorità del direttore, possa giovare all'Istituto, mi parve opportuno di stabilire che le deliberazioni del Comitato tecnico debbano esser trasmesse al governatore e, occorrendo, al Consiglio di amministrazione, il quale così potrà trarne lumi e consigli.

Io non credo che nè la Camera nè l'onorevole Vastarini-Cresi gradirebbero che io venissi man mano esponendo uno statuto, il quale è costituito di parecchi articoli, e penso che l'onorevole Vastarini-Cresi, il quale ha concesso tanti mesi di aspettazione all'opera mia, qualunque essa sia stata, concederà ancora quei pochi giorni d'indugio che possono occorrere perchè egli abbia sotto gli occhi quello statuto.

Quanto alla nomina del direttore, contemperando sempre i due sistemi, a me pareva opportuno che tale nomina spettasse al Governo, sentito il Consiglio dell'Istituto.

L'onorevole interpellante poi ha recato qui una questione di un'indole delicata e alquanto personale e che tocca ad un tempo all'andamento didattico e all'andamento disciplinare del Collegio. Dico che è questione alquanto personale; ma si collega con una questione di principio.

Si deve procedere, in certi insegnamenti musicali (quando il numero degli alunni sia tale che non ammetta la possibilità che un solo maestro insegni a tutti) si deve procedere con un sistema di classi parallele, per guisa che ciascun maestro pigli un determinato numero di alunni e l'accompagni dal principio sino al corso di perfezionamento, o invece, divisi gli alunni in varie classi, si dovranno mutare maestri, man mano che si progredisce negli studi, fino a giungere ad una scuola di perfezionamento?

Io, per verità, individualmente, non vorrei manifestare un'opinione al riguardo; ma ho reputato dover mio di indagare i fatti fin qui avvenuti nel nostro paese.

La tradizione del Collegio napolitano fu sempre per il sistema delle classi parallele, nonostante che si trattasse di insigni maestri, e si siano anche perduti insigni maestri piuttosto di mutare siffatto sistema.

Di più due miei antecessori, il Correnti ed il Coppino, hanno nominato Commissioni tecniche, per esaminare l'argomento degli insegnamenti musicali; e queste Commissioni, di una delle quali faceva parte l'illustre Verdi, hanno deli-

berato esser preferibile il sistema delle classi parallele.

Ora io non mi sono sentito il coraggio di mutare simile sistema, ed ho lasciato che il Consiglio del Collegio musicale di Napoli, che ha la facoltà di proporre le riforme allo statuto, esamini la questione e faccia quelle proposte che reputerà più opportune.

Vero è che un professore, del quale l'onorevole Vastarini ha parlato, era stato dal Consiglio precedente, o da taluni membri del Consiglio (questo non monta) invitato ad assumere un insegnamento di perfezionamento, la cui indole scioglieva la questione nel senso della progressività delle classi. Ma il Ministero non ha mai seguito quest'ordine di idee, e il decreto di nomina non fu mai fatto in quel senso. Anzi, venuto il regio commissario, fu dichiarato, in modo esplicito, che si sarebbe seguito il sistema diverso. Allora nacquero parecchi contrasti, fra i quali vi fu appunto anche l'incidente degli esami, di cui l'onorevole Vastarini ha parlato, e che si riduce a questo.

C'è un professore il quale dice: i miei antecessori hanno ammesso nella mia classe alcuni alunni o alcune alunne non abbastanza preparati; io quindi rifiuto cotesti alunni.

Il direttore dell'Istituto risponde: abbiate pazienza; provateli durante questo anno; e se davvero non potranno stare nella vostra classe, alla fine dell'anno faremo dar loro l'esame della classe precedente.

Si arriva alla fine dell'anno, e il professore dice: non ho potuto ottenere i risultati che avevate sperati; dunque avevo ragione io. E allora si escogita un componimento; vale a dire che parte degli alunni si ammettono, e parte no; finchè si arriva a discutere intorno al modo come si devono interrogare questi alunni.

E il direttore e i professori in maggioranza protestano da una parte, e il commissario regio protesta dalla parte sua; e dicono che il professore dissidente sommove l'animo ed eccita le rimostranze dei parenti.

Il dibattito arriva al Ministero, e si propone di ristabilire la disciplina, nel senso che le autorità e la maggioranza dei professori abbiano causa vinta. E allora il ministro, che aveva già volto il pensiero ad un riordinamento del Collegio musicale di Napoli, e che non credeva proprio utile di rendere più vivo il dissidio e il conflitto, mentre, nell'interesse di quel Collegio, vorrebbe che tutti quei valenti maestri rimanessero a posto, il ministro, dicevo, ha lasciato correre questi tre mesi senza prendere alcun

provvedimento. Ecco la verità, tal quale è nei fatti, e tal quale doveva uscire dal mio labbro.

Assicuro l'onorevole Vastarini-Cresi, che ogni qual volta mi occorrerà di esaminare le questioni che hanno tratto al Collegio musicale di Napoli, io le esaminerò con pensieri e con sentimenti che, se egli potesse leggere nella mia mente e nell'animo mio, vedrebbe che sono assai più conformi ai suoi di quanto, per avventura, egli pensasse quando ha annunciato la presente interpellanza. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Vastarini-Cresi ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Vastarini-Cresi. Io ringrazio l'onorevole ministro delle sue ultime parole, e dichiaro di crederle pienamente conformi ai suoi sentimenti.

Voglio far notare soltanto che io non merito il rimprovero che egli mi ha fatto, di non avere, cioè, aspettato alcuni giorni a svolgere la mia interpellanza.

Secondo le disposizioni del nostro regolamento, non è l'interpellante che stabilisce il giorno dello svolgimento, ma è il ministro interpellato che lo propone: e se non v'è dissenso tra i due, l'interpellanza è inscritta nell'ordine del giorno.

Con tutto ciò, se anche oggi l'onorevole ministro mi avesse espresso il desiderio di voler rimandare questa discussione, io mi sarei fatto un dovere di secondarlo.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho fatto un rimprovero.

Vastarini-Cresi. E dal rinvio, anzi, non ne sarebbe venuto che bene a me ed a lui ed all'argomento che dobbiamo trattare, perchè allo stato delle cose, ho il dispiacere di dire che non posso dichiararmi soddisfatto.

Le ragioni per le quali non posso dichiararmi soddisfatto sono queste. Dalle idee svolte dall'onorevole ministro io non ho compreso quale amalgama egli intenda comporre per fare il Collegio di musica in parte autonomo, e in parte no.

Io non avevo detto parola circa ai metodi d'insegnamento, più appropriati in avvenire, ed il ministro, invece, su questo argomento si è lungamente diffuso. Io non ne ho detto parola perchè, avendo inteso che egli, partigiano dell'autonomia, si disponeva a nominare un Consiglio direttivo, ho pensato che la scelta dei metodi sarebbe stata domandata al Consiglio medesimo, e che il Ministero dell'istruzione non si sarebbe tolta la briga di decidere se i professori dovessero avere o sei o cinque alunni in otto o nove anni di corso, e

se l'insegnamento dovesse essere parallelo o progressivo.

Il ministro ha citato l'autorità di Verdi nella risoluzione di questa questione, nella quale, ripeto, io non voglio entrare; dichiaro però che se Verdi ha detto davvero che sia preferibile l'insegnamento parallelo a quello progressivo, con tutto il rispetto che io ho per l'immensa autorità di Verdi, non mi posso acconciare alla sua opinione perchè ho molto maggior rispetto per l'autorità del senso comune, che sta anche al disopra di Verdi.

Io non intendo che possa, senza retrocedere fino all'infanzia della civiltà, rinnegarsi in fatto d'insegnamento il principio della divisione del lavoro.

Un professore deve insegnare il pianoforte: e bene, col sistema del parallelismo di cui parla l'onorevole ministro, confortato dall'autorità dell'illustre Verdi, dovrebbe insegnare dall'*a, b, c*, al calcolo sublime ad un determinato numero di alunni. E ciò perchè un altro maestro faccia a sua volta la stessa cosa con un numero eguale di scolari, e non si sappia quale dei due maestri abbia maggiore importanza nella gerarchia professionale; anzi ciò si deve fare nel fine che questa gerarchia non vi sia addirittura, e che tutte le capacità didattiche, contro ogni fondamento di realtà, siano *perequate*.

Ma, mi si osserva, voi impugnate dunque l'autorità di Verdi? Io non me lo sarei certamente permesso se, come ho detto, non m'avesse confortato l'autorità del senso comune.

Ma voi non siete che un avvocato, mi si soggiungerà, epperò incompetente del tutto a trattare di simili materie. E io dirò che il parere, che decide la questione in favore dell'insegnamento parallelo è sottoscritto da quindici direttori di Collegi musicali, e tra i sottoscrittori vedo il nome del cav. Rendina il quale, essendo un consigliere di prefettura, ha nella materia un'autorità pari alla mia: e ciò non gl'impedisce di discutere e giudicare senza eccezioni d'incompetenza.

Ma dove io spero non mi si faranno obiezioni, si è nella parte giuridica della questione.

Il ministro ha detto che gli assegni del Conservatorio sono portati a 132,000 lire: si è dunque fatto una grandissima elargizione di 7000 lire che sarebbero il corrispettivo di San Sebastiano, di Loreto, della Concordia, di Sant'Aniello, della Vicaria e di Sant'Onofrio: è un bel contratto!

Il ministro mi ha detto che essendo stata fatta la convenzione del 14 novembre, bisognava lasciarla stare; ma in quella convenzione, onorevole ministro, è detto che le parti ritornano allo *statu*

quo ante, vale a dire che il Ministero è sciolto dall'obbligo assunto, e il Conservatorio è sciolto dalla rinuncia che aveva fatto a pretendere la realizzazione dei suoi diritti su quegli stabili per i quali non c'era stata valutazione di sorta.

Ora non ha il ministro pensato a questa condizione di cose? Io non ho letto il suo progetto di statuto; ma ho udito dire che tra gli altri componenti del Consiglio direttivo vi sarà l'avvocato erariale.

Io non so se questo sia, e pregherei l'onorevole ministro che mi faccia solo cenno del capo...

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Sì!

Vastarini-Cresi. Oh! benedetto Iddio! (*Si ride*) Permetta dunque che dichiaro che questo statuto è la cosa più strana del mondo.

E perchè?

Perchè, come avete udito, il Collegio di musica, per effetto della convenzione del novembre che rescinde quella del febbraio 1883, ha dei diritti litigiosi per parecchi milioni a causa di quegli stabili che ho più volte ricordato; e questi diritti li ha contro lo Stato. Ora che cosa fa lo Stato? Introduce il proprio avvocato nel Consiglio di amministrazione di quell'ente col quale deve litigare!

Ma, signori, questo significa creare una incompatibilità piramidale. Si metterà l'avvocato erariale nella penosa condizione o di decidere contro quell'Istituto del quale egli è a capo come consigliere direttivo, oppure di tradire l'ufficio che egli rappresenta come avvocato organicamente stabilito dallo Stato. Ma quali concetti giuridici si hanno al Ministero della pubblica istruzione? Se questo avvocato erariale sarà un galantuomo si troverà nella condizione che io vi ho detto; se sarà un uomo poco scrupoloso, la prima cosa che farà sarà di prendersi le carte dell'Istituto, e portarsele All'Avvocatura erariale; e l'Istituto sarà irremissibilmente condannato a perdere quei diritti che il Consiglio di Stato, col parere del 24 settembre 1881, diceva tali da non potersi al Collegio negare l'autorizzazione di invocare l'autorità giudiziaria per esaminarli.

Io mi auguro che su questo punto la cosa rimanga solamente allo stato di progetto e che si elimini l'avvocato erariale dal Consiglio direttivo.

Io non voglio entrare ora in un altro esame per sapere se gl'impiegati saranno impiegati di questo ente autonomo od impiegati dello Stato. Perchè se, come ho udito, dovessero essere impiegati dello Stato, io vi pregherei di dirmi che specie di autonomia avrei io se altri nominasse i miei servitori e li pagasse col mio danaro? Essi potrebbero impunemente ridermi sui baffi quando volessi chiamarli a dovere! Quindi ripeto che, delle

cose generalmente accennate dall'onorevole ministro, io in questo momento non mi posso dichiarar soddisfatto. Non presento per ora alcuna mozione, ma mi riservo di farlo tosto che avrò letto il regolamento, lo statuto ed il decreto che il ministro ha fatti.

Presidente. Ella non presenta dunque alcuna mozione?

Vastarini-Cresi. Per ora no!

Presidente. Sta bene; così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Vastarini-Cresi ed altri deputati.

Annunzio e svolgimento di una interrogazione.

Presidente. Onorevole ministro della pubblica istruzione, giacchè Ella è presente, le do comunicazione della seguente domanda di interpellanza:

“ I sottoscritti chiedono interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sul trasporto dei quadri di arte moderna dall'Accademia di Venezia all'antico palazzo Pisani, nel comune di Strà.

“ Galli, Maldini. ”

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Sarei pronto a rispondere anche immediatamente.

Presidente. Onorevole ministro si tratta di una interpellanza, e quindi vuole essere scritta nell'ordine del giorno.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Se gli interpellanti volessero mutarla in interrogazione, io potrei rispondere subito; e ciò dico anche nell'interesse degli interpellanti medesimi.

Presidente. Onorevole Galli, consente Ella a mutare la sua interpellanza in interrogazione?

Galli. Io credo di interpretare il desiderio del mio collega Maldini nell'acconsentire di mutare in interrogazione l'interpellanza da noi proposta.

Presidente. Allora, se la Camera è di questo avviso, darò facoltà di parlare all'onorevole Galli per svolgere la sua interrogazione.

Galli. È una questione che ad essere svolta occuperà pochi minuti: si tratta della conservazione di quel tesoro artistico che in ogni italiano deve avere un difensore.

Un bel giorno, come un fulmine a ciel sereno, si è diffusa la notizia che, per una disposizione data, dicesi, dal Ministero, i quadri di arte moderna dovevano esser tolti dall'Accademia di Venezia, e portati nel comune di Strà.

Il comune di Strà è un ridente paese, operosissimo; che ha il vantaggio di possedere una

villa che è una vera opera d'arte, dovuta ad una delle nostre antiche famiglie patrizie, i Pisani, i quali lasciarono splendida prova della ricchezza loro principesca, tanto che il palazzo fu dichiarato dall'Italia monumento nazionale.

Per giungere, tuttavia, al comune di Strà bisogna passare non soltanto tutta la laguna, ma internarsi nel continente per alcune diecine o ventine di chilometri.

Ora, o signori, che i quadri dell'Accademia siano in parte a Venezia, e parte siano cacciati quaranta chilometri lontani da Venezia, voi vedete esser cosa così anormale, così strana, così inconcepibile, da presentarsi la questione in un modo abbastanza semplice per essere risolta, ed abbastanza significativa per spiegare il sentimento di protesta sollevatosi nella stampa e nel pubblico veneziano.

Io credo che ci sia oltre a ciò una questione giuridica la quale si imponga. Parecchi quadri di arte moderna, infatti, furono donati all'Accademia con la espressa condizione che nell'Accademia rimangano; così certo un gran quadro di Zona, i quadri di Hayes, quelli di Placido Fabris, che parmi anzi siano stati donati con l'obbligo di conservarli in una determinata stanza. E voi, onorevoli colleghi, che comprendete la suprema necessità di rispettare la volontà dei donatori, saprete decidere se il ministro possa toccare in qualsiasi maniera quei quadri senza eventualmente correre il pericolo di provocare la rivendicazione di terze persone.

In ogni modo, non è un museo l'Accademia; è una galleria di istruzione e di educazione artistica, nella quale l'artista deve trovare tutta la esplicazione del pensiero alle diverse epoche, e trarre dai diversi metodi, l'insegnamento di quel bello che è universale, e che con metodi e concetti propri, ai lavori dell'uomo, dà uno spirito di vita che può esser immortale.

Non spezzate, adunque, quella esposizione magnifica del pensiero artistico, non limitate quella scuola, non disperdetevi quei quadri!

Per queste ed altre ragioni che facilmente vengono alla mente di ognuno, e sollecitato dalla ristrettezza del tempo, non espongo altri argomenti a suffragio della nostra domanda. Credo, e mi piace di averlo udito dire, che il ministro siasi già occupato della questione; ma credo anche di più: che cioè egli darà opera a definirla nel senso voluto da Venezia, perchè sono convinto che, se anche egli non viene a Venezia... quando lo si desidera, tuttavia ami Venezia di verace e vivissimo affetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole deputato Galli e con l'opinione pubblica di Venezia. Io confesso alla Camera che solamente ieri ebbi ad occuparmi della questione, e ieri stesso mandai un telegramma così concepito al direttore della galleria di Venezia: "Sospenda in via qualsiasi altro quadro moderno villa Strà, riservandosi ministro riesaminare questione e provvedere."

Duolmi però di dover dire che la risposta ricevuta stamane, mentre mi annunzia che l'invio si sospende, mi fa sapere altresì che due soli quadri rimangono ancora ad essere trasportati. *(Si ride)*

Io studierò il modo di far ritornare quelli di già trasportati alla loro sede.

Le ragioni per le quali questo trasporto fu fatto, secondo che a me vennero esposte, sarebbero due: una molto piccola, ed una che può avere una qualche importanza. La ragione molto piccola si è per avere un maggior numero di visitatori alla villa Strà; e veramente questa è una di quelle ragioni che è male dirle e peggio pensarle. L'altro motivo sarebbe stato di radunare colà tuttociò che si riferisce all'arte moderna e lasciare a Venezia tuttociò che concerne l'arte antica...

Galli. Ma a beneficio di chi?

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. ... tenendo conto che le sale della galleria di Venezia, mi dicono (e pur troppo debbo dire *mi dicono*) non sono più capaci di contenere tutti i quadri. Però da un'ispezione da me ordinata alcuni mesi or sono mi è risultato che quando le sale medesime siano meglio ordinate, e quando sieno fatte sgomberare da taluni oggetti che forse non ci debbono rimanere, è a sperare che spazio si trovi. In una questione di tanta importanza, e trattandosi di una città artistica come Venezia, e di mantenere l'unità di una esposizione artistica, come quella dei quadri antichi e moderni che Venezia possiede, il Governo deve provvedere e provvederà.

Però, a scusa dell'amministrazione, che ho l'onore di presiedere, debbo dire che il primo trasporto fu fatto nel 1885, e che allora l'opinione pubblica non se ne diede pensiero.

Il direttore del museo e della galleria, il commendatore Barozzi, scrisse al Ministero che era un'idea applaudita; e il presidente dell'Accademia di belle arti aggiunse che gli artisti

l'avrebbero gradita. Da allora in poi non se ne parlò altro; solamente nel rendiconto dei visitatori della Villa famosa si ebbe cura di far rilevare che il numero ne era aumentato.

Nell'agosto di quest'anno il direttore del museo e della galleria divisò il modo di compiere questo trasporto.

La cosa è in questi termini. Ripeto che studierò l'argomento e in ogni modo i due quadri che sono ancora a Venezia colà rimarranno, se non altro come espressione del pensiero del ministro e del desiderio suo che anche gli altri tornino al loro posto.

Presidente. Così rimane esaurita l'interrogazione degli onorevoli Galli e Maldini.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione della legge sulla pubblica sicurezza.

Debbono essere stati distribuiti tutti gli articoli che la Camera ha già approvati. Ora riprenderemo la discussione là dov'è rimasta sospesa, cioè al titolo terzo, articolo 78 del primitivo progetto della Commissione e che ha attinenza con l'articolo 79 *bis* proposto dal Ministero d'accordo con la Commissione medesima.

Metteremo dunque in discussione l'articolo 78 perchè pare a me che stabilisca un principio. Quando questo principio sia ammesso, allora passeremo all'articolo 79 *bis*, e agli emendamenti degli onorevoli Frola, Borgatta ed altri. La Commissione è di questo avviso?

Curcio, relatore. Perfettamente.

Presidente. Articolo 78.

“ È proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

“ Il contravvenire è punito a termini del Codice penale. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. L'articolo 78, come l'onorevole presidente notava, contiene un principio nuovo che porta una modificazione assai grave alle disposizioni della legge vigente.

Questo articolo vieta in modo assoluto in ogni parte d'Italia, e senza distinzione di casi, la mendicizia. La legge attualmente in vigore, all'articolo 67, ammette invece al divieto della mendicizia un temperamento, perchè distingue il caso dei

comuni nei quali esista, e sia sufficiente, un ricovero di mendicizia, da quello dei comuni nei quali ricoveri di mendicizia non esistono o non sono sufficienti. Per questi comuni la legge attuale ammette che agli individui inabili al lavoro, e privi di mezzi di sussistenza, sia data la facoltà di mendicare.

Questa è in Italia la situazione legale.

Io credo che la situazione reale sia alquanto diversa.

Anche nei comuni dove i ricoveri di mendicizia esistono e sarebbero sufficienti, si veggono moltissimi individui che vanno mendicando.

E la mendicizia non è soltanto esercitata da coloro che sono legalmente autorizzati a mendicare. Ci sono moltissimi individui che, abbiano o non abbiano que' requisiti che darebbero loro titolo ad ottenere l'autorizzazione, vanno di fatto mendicando senza essere autorizzati.

Comunque sia, questa distinzione tra le località che hanno ricoveri di mendicizia e li hanno sufficienti, e quelle che non hanno ricoveri o non li hanno sufficienti, è ammessa oggi dalla legge attuale, ed è egualmente ammessa non soltanto dalla legislazione penale, oggi vigente, ma anche dal progetto del Codice penale nuovo.

Infatti l'articolo 430 del nuovo progetto di Codice penale punisce soltanto chi, essendo abile al lavoro, viene colto a mendicare senza autorizzazione.

Dunque non solamente ammette questa legale autorizzazione, ma va più oltre, perchè ammette che vada sempre impunito chi, essendo inabile al lavoro, va mendicando, anche quando non abbia la legale autorizzazione.

Nota che l'onorevole Villa nella sua relazione nel progetto di Codice penale confermava ed illustrava questo concetto. Egli diceva, infatti, che il Codice penale proibisce l'*improba mendicizia* ma si preoccupa di quella veramente disgraziata, e non eleva a reato la questua per parte di coloro che, privi di mezzi di sussistenza, vivono in luoghi in cui non è stabilito un ricovero di mendicizia, o in quelli nei quali vi è ma insufficiente.

L'articolo 78 del disegno di legge in discussione stabilisce invece un concetto assolutamente opposto, in cui la Commissione non sembra che consentisse, per quanto apparisce dalla relazione. Infatti, quantunque la Commissione non proponesse varianti alla formula abbastanza assoluta dell'articolo 78, pure, interpretando poi l'articolo 80, mostrava di ritenere che dovesse sempre esser

mantenuta al Governo la facoltà di autorizzare la mendicizia nei casi nei quali si autorizza oggi.

Così leggesi alla pagina 39 della relazione della Commissione.

Ciò nonostante, di fronte alla dizione chiara e precisa dell'articolo 78, questa interpretazione avrebbe potuto dar luogo a molti dubbi.

I dubbi oggi sono rimossi. Il Governo ha chiarito qual significato debba attribuirsi all'articolo 78; e l'ha chiarito con l'articolo 79 *bis*, che riproduce con qualche modificazione, di cui parlerò, l'articolo 95 già proposto per la legge comunale. Con questa proposta si conferma che la mendicizia dev'essere vietata per tutto, in modo assoluto, senza eccezioni, senza temperamenti. A coloro che sarebbero ammessi a mendicare secondo le attuali disposizioni, dovrà essere provveduto per opera del Governo, ma col danaro delle Congregazioni di carità, se ne hanno, delle Opere pie elemosiniere se ce ne sono, ed in mancanza con quello dei comuni.

Ora io credo che la gravità di questa questione non possa sfuggire ad alcuno, e che occorre discuterla, a proposito dell'articolo 78, il quale stabilisce il divieto assoluto di mendicare in qualunque parte del regno. Evidentemente sarebbe impossibile di applicare questo divieto assoluto, senza provvedere, e provvedere in modo sufficiente, a coloro che sono ridotti a mendicare per vivere.

Per sopprimere adunque il temperamento ammesso dall'articolo 67 della legge attuale, occorre esaminare se gli espedienti proposti in sostituzione di quello raggiungano lo scopo, e se siano praticamente attuabili.

Io sarò breve.

Non posso propormi di trattare a fondo la grave questione della miseria e dei rimedi che possono esserle apprestati dalla carità legale; io mi limiterò a poche considerazioni, dirette soltanto a dimostrare la gravità della questione, e i danni che potrebbero derivare da una risoluzione troppo precipitata che si volesse prendere.

Lo scopo che si è voluto raggiungere con questo provvedimento è uno scopo umanitario e lo devole; io sono il primo a riconoscerlo. Nessuno negherà, nessuno dubiterà che, agli individui inabili al lavoro, che non hanno mezzi di sussistenza, la società dev'essere in qualche modo provvedere. La questione è del modo. Il sentimento della solidarietà sociale, da cui scaturisce l'obbligo morale di soccorrere questi infelici, assume poi in pratica due forme. Una di queste forme è quella della carità legale; lo Stato, la provincia, il comune provvedono. L'altra è quella della benefi-

cenza privata esercitata dagli individui e dalle associazioni libere.

E non sempre è facile determinare quale delle due forme può essere più utilmente e più opportunamente applicata ai casi che si presentano. Perchè quando è l'autorità che assume sopra di se di fare ciò che occorre, due conseguenze ne derivano: una è quella di scoraggiare la beneficenza privata sostituendosi ad essa; l'altra è quella di provocare delle esigenze eccessive, dei veri abusi, per parte di coloro che a questa beneficenza ricorrono, e di provocare, di fomentare, di accrescere l'imprevidenza.

Con tutto ciò io non dico che lo Stato, la provincia, il comune, debbano astenersi da ogni opera di beneficenza. Sono ben lontano dal dir questo. Io credo invece che vi siano certi bisogni ai quali è la carità legale che deve supplire, perchè la beneficenza privata non avrebbe i mezzi occorrenti, e non potrebbe prestare in tempo il soccorso richiesto.

In questi casi l'intervento dell'autorità è necessario; e se anche alcuni inconvenienti ne derivano, bisogna sopportarli, perchè bisogna scegliere il minor male.

Aggiungo che se in Italia a questi casi, nei quali la carità legale è necessaria, fosse provveduto, e fosse provveduto in modo sufficiente, si potrebbe pensare se convenisse allargarla ed estenderla ai casi meno urgenti, come quello di cui oggi si tratta.

Uno di questi casi, nei quali la carità legale deve provvedere, è, secondo me, quello dei malati poveri.

È una questione che in una grandissima parte d'Italia non è risolta, e sulla quale io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione, perchè la credo più grave e più urgente di quella che è sollevata con l'articolo di cui oggi si discute.

La legge comunale e provinciale, nella parte che concerne le spese obbligatorie, stabilisce che, in tutti i comuni, vi debba essere un medico condotto per i poveri. Ma per i poveri che si ammalano, il medico non è tutto: occorrono le medicine, occorre l'assistenza, occorre l'alimentazione.

Nello stesso articolo della legge comunale e provinciale si dice che saranno obbligatorie anche le spese che vengono messe a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno. Ed è in forza di questo articolo che, in alcune parti d'Italia, i comuni sono obbligati a supplire alle spese necessarie per la cura dei malati poveri. Questo avviene in Lombardia, nel Veneto e in Toscana, dove i comuni hanno, fra le loro spese obbligatorie, la

spedalità. I poveri, quando cadono ammalati, sono ricoverati negli ospedali. Gli ospedali, generalmente, hanno dei fondi loro propri, dei capitali, delle rendite; ma se dovessero limitarsi ad accogliere soltanto quei malati che possono curare, assistere e mantenere con quello che hanno di rendita, l'opera loro sarebbe molto limitata.

Gli ospedali invece accolgono tutti gli ammalati poveri che si presentano, li curano tutti, e i comuni poi pagano la retta di spedalità.

E pagano delle somme ingenti. Io conosco dei piccoli comuni rurali, che non hanno quasi altra risorsa che la sovrimposta fondiaria, e che spendono un quinto delle loro entrate annue in spedalità. E nessuno se ne lamenta.

Noterò, anzi, che questo stato di cose ha dato luogo ad un fatto che è importante. Nelle campagne, con capitali piccolissimi, sono sorti dei piccoli ospedali, costituiti regolarmente in Opere pie, che vivono con le rette pagate dai comuni, ma che intanto apprestano alle popolazioni povere un asilo vicino e sicuro per i loro malati che possono così esser curati subito, in luoghi di aria salubre, non lontani dalle loro famiglie. E la prontezza del soccorso fa sì che la guarigione loro sia più pronta ed anche più frequente.

In altre parti d'Italia, la legge non provvede a tutto questo. Dove esistono grandi ospedali che hanno delle grosse rendite, i poveri sono accolti e son curati; ma dove questi ospedali non esistono, che cosa si fa? Siccome la spesa non è obbligatoria, ma soltanto facoltativa, vi sono, è vero, dei comuni che vi provvedono: ma, necessariamente, in una misura molto ristretta. Io ho avuto occasione di esaminare bilanci di piccoli comuni di molte parti d'Italia, e dove la legge non impone questa spesa di spedalità per i malati poveri, non ho trovato mai, o quasi mai, che si faccia.

Nella statistica del 1884 ho trovato queste cifre. I comuni del Veneto, della Lombardia e della Toscana, insieme, hanno una spesa di 4,250,000 lire, fra spedalità, sussidii e medicinali per i malati poveri; nel resto dell'Italia centrale e settentrionale, la spesa sostenuta dai comuni per questi titoli, arriva a 1,900,000 lire; e nelle provincie meridionali, arriva, in tutto, a 845,000 lire. Insomma, in tutta l'Italia, eccettuati i tre compartimenti di cui ho parlato, la spesa non è che di 2,750,000 lire. Sono cifre che non hanno bisogno di commenti.

Io credo che questa questione sia intimamente collegata con quella di cui oggi dobbiamo trattare; perchè, quando il povero è assistito in tempo,

appena cade ammalato, non diventa impotente al lavoro, e non lascia la famiglia nella miseria.

Dove questo ufficio, a cui la beneficenza privata non può mai completamente supplire, è adempito, e adempito a dovere, necessariamente la miseria è minore, e per conseguenza minore anche la mendicizia.

Io credo dunque che, prima di accingerci a risolvere la questione della mendicizia, si dovrebbe risolvere in tutta l'Italia questa questione, che è più grave, e che, nella massima parte dell'Italia, aspetta ancora una soluzione.

Ma vengo alla mendicizia. Io riconosco che la mendicizia in Italia è una piaga: e una piaga grave e deplorabile. Ma, prima di tutto, vi sono due classi di mendicanti: i veri bisognosi, ed i falsi bisognosi, che fanno della mendicizia un triste mestiere, e un mestiere pur troppo lucroso.

Essi danneggiano la società intera, assorbendo con le loro arti di parassiti una parte del frutto del lavoro degli onesti, e danneggiano i veri bisognosi usurpando i soccorsi che la vera beneficenza è sempre pronta a dar loro e, calunniandoli, col mescolarsi con essi.

Ma a questa classe di mendicanti provvede il Codice penale. Basterà che il Codice penale sia applicato, e applicato severamente.

Ma, per i veri bisognosi, il sistema proposto con questa legge è quello della carità legale. Su questa si riversa tutto intero il compito di soccorrere tutti gl'individui che non sono abili al lavoro, e che non hanno mezzi di sussistenza. Tutti questi individui debbono chiudersi negli ospizi, nel loro comune, se nel loro comune esiste un ospizio, altrove, anche a grandi distanze, se nel loro comune l'ospizio non esiste.

Con questo sistema evidentemente si è voluto evitare l'inconveniente più grave che si è verificato in Inghilterra.

Io non intendo fare la storia di ciò che avvenne in Inghilterra, solo noterò che in Inghilterra l'aver sostituito la distribuzione dei sussidi a domicilio al sistema del ricovero negli ospizi produsse gravissimi abusi. Con la proposta che fu fatta, si vollero evitare questi abusi.

Noterò pure che, nel 1833, in Inghilterra, la tassa dei poveri che suppliva a questo servizio, arrivava per 14 milioni di abitanti a 200 milioni di lire italiane, cioè 8 milioni di lire sterline; e dopo la riforma del 1834, che abolì in gran parte i sussidi a domicilio e rinchiuse i mendicanti nelle case di lavoro, rimase pur sempre superiore ai cento milioni di lire italiane. Proponendo, come si propone, di rinchiudere

negli ospizi tutti gli individui che avrebbero bisogno di essere assistiti, si è creduto di porre così un freno, un argine al numero delle domande, si è creduto che la ripugnanza a lasciarsi chiudere negli ospizi avrebbe impedito di ricorrere alla carità pubblica a tutti quelli che hanno un modo qualsiasi di supplire diversamente ai bisogni della vita.

Io non so se su questo si possa così largamente far conto. L'Italia non è l'Inghilterra; il sentimento della dignità, della responsabilità individuale, l'amore della libertà che caratterizzano un popolo libero da secoli, io non so se noi possiamo esser sicuri di averli, nelle nostre popolazioni più povere, allo stesso grado.

Io non so se gli effetti perniciosi dei Governi passati non continuino ancora nelle nostre popolazioni più ignoranti e più povere a farsi sentire. Io non so se non sia troppo presto, prima che l'istruzione sia diffusa, prima che gli istituti di previdenza abbiano sparso per tutto la loro influenza benefica, per buttare là, in un articolo di legge, un incoraggiamento all'imprevidenza.

Del resto non dico che il sistema degli ospizi sia da rigettarsi. Ammetto che specialmente nelle città, dove, del resto, si trovano le miserie più dolorose, possano essere utilissimi. Io temo che, di fronte al vero problema della miseria, il sistema degli ospizi, qualche volta, possa essere piuttosto un palliativo che un rimedio: io temo che impedisca alla miseria di farsi vedere, non di esistere, e che serva a permettere di ignorarla a troppa gente che non domanda di meglio.

Con tutte ciò, quando gli ospizi siano buoni, siano tenuti bene, quando i ricoverati non siano trattati peggio dei detenuti nel carcere, ammetto che il sistema degli ospizi sia ancora quello che si è trovato di meno male. Ma non credo che questo sistema possa facilmente applicarsi a tutto un intero paese, come l'Italia, e soprattutto non credo che si possa applicare così da un giorno all'altro, con un tratto di penna, con un articolo di legge.

È noto che in Francia anche Napoleone I ebbe questa idea di combattere la mendicizia cogli ospizi, e con una tempesta di decreti datati da tutti i campi di battaglia d'Europa fondò 57 ospizi; perchè Napoleone I era un uomo pratico, e per combattere la mendicizia cogli ospizi pensava che prima di tutto sarebbe stato opportuno di fondare gli ospizi. Ma che cosa avvenne poi di tutti questi ospizi fondati da Napoleone I, uno dei quali fu quello di Firenze? Avvenne che 37 soli erano aperti quando egli cadde: e non tutti andavano

bene. In questi ospizi, i poveri dovevano lavorare, e non lavoravano, e il loro mantenimento costava immensamente più di quello che era stato previsto. Si cominciarono a chiudere; nel 1830 in tutta la Francia ne rimanevano otto soltanto. Dopo si tornò a riaprirne; ma anche oggi molti dipartimenti non ne hanno. Alcuni mandano i loro poveri negli ospizi di altri dipartimenti vicini. Altri non provvedono.

Intanto nel Codice penale francese la mendicizia è punita, ma soltanto quando è esercitata in luoghi dove esiste l'ospizio di mendicizia; e la giurisprudenza, applicando la legge, assolve sempre chi va mendicando dove l'ospizio non esiste, non solo, ma anche dove l'ospizio esiste, quando non è provato che se il povero vi si fosse presentato sarebbe stato accolto.

In Francia dunque è applicato anche oggi il sistema tenuto fin qui in Italia, di permettere cioè la mendicizia dove gli ospizi non esistono o non sono sufficienti. E in Francia la mendicizia esiste ancora.

Tutte queste cose ho voluto accennare intorno all'opportunità del provvedimento. L'onorevole ministro, nel suo discorso del 18 luglio, riconobbe che la questione richiedeva nuovi studi, e ritirò la sua proposta d'allora; e, sabato passato, l'onorevole ministro corredò di alcuni dati la presentazione dell'articolo 79.

Mi permetta l'onorevole ministro di esprimere l'opinione che questi dati non sono sufficienti.

La prima questione che occorre proporsi è di sapere quale spesa porterebbe questo nuovo servizio.

L'onorevole ministro disse, nel suo discorso del 18 luglio, che oggi i ricoverati sono 37,000; calcolando una spesa di 65 centesimi al giorno ossia circa 240 lire all'anno per individuo, ne risulterebbe oggi una spesa di lire 7,500,000 circa. A me però consta dalla statistica del 1884 che fin d'allora i comuni spendevano per i ricoveri di mendicizia lire 2,967,000, il resto è dunque a carico delle Opere pie, e delle congregazioni di carità. Queste necessariamente suppliscono a ciò che manca, non soltanto per raggiungere 7,500,000 lire che si spenderebbero calcolando 65 centesimi al giorno secondo i dati ministeriali, ma per raggiungere la maggior somma che realmente si spende. Perchè io non credo che 65 centesimi al giorno bastino per il mantenimento di un ricoverato in un ospizio; soprattutto poi credo che non basterebbe, se i ricoverati negli ospizi fossero tenuti come dovrebbero essere tenuti.

Ma quanti saranno questi nuovi ricoverati?

L'onorevole ministro ha presentato alla Camera un dato di fatto, che era certamente necessario; egli ha presentato la nota dei mendicanti oggi autorizzati; e trovo che il numero di essi è di 12,943 in tutta l'Italia. Trovo poi di fronte il calcolo della spesa, che calcolata a 65 centesimi a testa sarebbe di lire 3,070,000. Ma io sono certo che l'onorevole ministro non ha con questo voluto dire che il numero di 12,943 rappresenti veramente il numero di coloro che dovranno essere ricoverati domani, se questo articolo oggi divenisse legge.

Basta dare uno sguardo alla tabella per capire che il numero di questi mendicanti autorizzati è molto lontano dal rappresentare veramente il numero di coloro che, nelle diverse provincie, sono inabili al lavoro e mancano dei mezzi necessari per vivere. Io trovo che la provincia di Firenze ha 1822 mendicanti autorizzati; quella di Napoli invece ne ha 16! Quella di Basilicata ne ha 58 e vi sono delle provincie, Messina per esempio, che non ne hanno nessuno!

Ora questo conferma nel modo più chiaro ciò che sono venuto accennando da principio che, cioè, la legge vigente non è applicata esattamente; dirò di più, questo dimostra che la legge è applicata molto diversamente, nelle diverse provincie, seguendo una scala, che arriva ad un grado quasi inverosimile.

Io del resto lo capisco, e lo trovo naturale. Siccome, anche sotto i Codici penali vigenti, non c'è tribunale che possa condannare il mendicante non autorizzato, il quale dimostri di essere inabile al lavoro, e privo di mezzi di sussistenza, l'Autorità, che dovrebbe dare l'autorizzazione, si risparmia molte volte questa fatica.

Accanto alla mendicizia autorizzata, c'è la mendicizia che avrebbe diritto di essere autorizzata, la mendicizia autorizzabile; e io credo di non andar lontano dal vero ritenendo che questa sia immensamente più numerosa di quella autorizzata.

I 12,943 mendicanti autorizzati oggi, senza dubbio dovrebbero rinchiudersi subito appena la legge fosse approvata. Ma tutti gli altri dovrebbero rinchiudersi subito dopo, perchè siccome non potrebbero più mendicare, e non potrebbero più essere autorizzati a mendicare, bisognerebbe pur provvedere.

D'altronde poi bisogna tener conto anche degli effetti, che sul numero degli individui da ricoverare, sarebbero prodotti da questa stessa legge, se fosse approvata.

Vi sono degli individui poveri, che oggi sono

assistiti anche senza mendicare; sono assistiti per quel sentimento di solidarietà, per quello spirito di beneficenza, che in Italia è sempre stato, ed è ancora, vivo e potente.

È chiaro che molti, i quali oggi assistono dei poveri senza esser punto tenuti per legge a farlo, se ne laverebbero le mani e direbbero loro: andate all'ospizio.

Io non posso fare un calcolo del numero degli individui che dovrebbero, se questa legge fosse approvata, esser ricoverati negli ospizi; ma mi pare di poter con piena sicurezza affermare, che questo numero sarebbe immensamente superiore a quella cifra di 12,943 che vediamo riportata nel documento ministeriale. E le somme che occorrerebbero per far fronte a questo servizio non sarebbero davvero limitate a 3 milioni. Io credo di poter affermare che si tratterebbe di decine di milioni e di parecchie decine.

Quando io penso che noi abbiamo oggi 37,000 ricoverati, e che nessuno lo crederebbe, vedendo quale e quanta mendicizia rimane, debbo persuadermi che il numero degli individui da ricoverare, sarebbe molto superiore a quello dei già ricoverati. E se guardo a quello che è avvenuto in Inghilterra, e a quello che in Inghilterra si spende, quando dico che ci vorranno delle decine di milioni e parecchie decine di milioni, credo di non potere essere tacciato di esagerazione.

Ad ogni modo, a me pare che ricerche più complete, dati più sicuri, per poter sapere, almeno approssimativamente, di che somma si tratterebbe, sarebbero indispensabili.

Vengo ad altre considerazioni.

L'onorevole ministro, nel suo primo progetto, all'articolo 95, manteneva completamente alle autorità locali la designazione degli individui che avrebbero dovuto essere ricoverati; oggi egli attribuisce questo ufficio all'autorità di pubblica sicurezza.

Non esito a dire che, salvo il temperamento proposto dalla Commissione per dare agli enti locali il modo di tutelare i loro diritti, l'onorevole ministro ha avuto, in questo, perfettamente ragione, perchè altrimenti la legge sarebbe rimasta lettera morta, ed io, per mio conto, se voto contro alle leggi che non credo buone, desidero sempre che anche le leggi alle quali ho votato contro, una volta approvate, siano applicate, e applicate per tutto egualmente.

Ma vengo alla questione più grave. Chi pagherà?

L'onorevole ministro ha proposto che l'onere

nuovo venga a pesare sulle Congregazioni di carità dei rispettivi comuni, se ne hanno i mezzi, altrimenti sulle Opere pie elemosiniere in essi esistenti; in mancanza, sui municipi.

Comincio dalle Congregazioni di carità.

Le Congregazioni di carità, in gran parte d'Italia, furono fondate con la legge del 1862 sulle Opere pie.

La legge del 1862 dà loro l'incarico di amministrare i beni destinati a pro dei poveri, quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'amministrazione, Opera pia, o pubblico stabilimento, a cui favore sia disposto, o quando la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

Le Congregazioni di carità dunque, dove hanno dei fondi, non possono disporne liberamente.

Esse amministrano delle fondazioni, e debbono rispettare la volontà dei fondatori.

A me poi consta che spesso le Congregazioni di carità in alcune parti d'Italia mantengono ospedali e anche ospizi di mendicità, e spesso distribuiscono sussidi agli ammalati poveri o provvedono loro gratuitamente i medicinali adempiendo a quell'ufficio importantissimo di cui poco fa ho parlato.

(Manca la illuminazione nell'Aula).

Presidente. Onorevole Cambray-Digny, siccome Ella avrà da parlare lungamente, se crede, sospenderei, per qualche momento, la seduta.

Cambray-Digny. Faccia come meglio crede, onorevole presidente.

Presidente. La seduta è sospesa.

(La seduta è sospesa alle 4.35 ed è ripresa alle 4.45).

Presidente. Si riprende la seduta.

(Continua a mancare la illuminazione).

Sarà continuata domani la discussione di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 4.45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione circa il disegno di legge sulla pubblica sicurezza. (115)

Discussione dei disegni di legge:

2. Sulla emigrazione. (85)

3. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

4. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

6. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

7. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

9. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

10. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

11. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

12. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

13. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

14. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

15. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

16. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

17. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

18. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.